



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

1951

Prot. n.
(citare nella risposta)

Roma..... 11 MAR. 2009

Serv. MB Area 4

Rifer del

Allegati

Oggetto: Rendimento energetico in
edilizia:
"rilascio del permesso di
costruire

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi
Geometri e Geometri laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
Geometri liberi professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

LORO SEDI

Con riferimento all'oggetto ed alla precedente nota prot. n. 770 del 1 febbraio 2008, si comunica che la legge n. 14 del 24 febbraio 2009, di conversione del D.L. 207/2008 (S.O. n. 28 – G.U. n. 49 del 28/02/2009) ha ulteriormente prorogato il termine previsto dal D.P.R. n. 380/2001 -art.4¹.

Come si ricorderà, la legge 244/2007 (Finanziaria 2008), con il comma 289², aveva introdotto all'art. 4 del DPR succitato, il comma 1-bis e fissato il termine, per gli adempimenti ivi previsti, al 1° gennaio 2009.

La legge n. 14/2009, art. 29 – comma 1-octies, ha nuovamente prorogato il termine succitato al 1° gennaio 2010.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

ti/



¹ **Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:

- a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
- c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.

² **Comma 289**

“all'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».